

Cassazione civile - Sez. I - Ordinanza n. 9939 del 12/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere - Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 7179/2022 proposto da:

PUBBLICO MINISTERO, nella persona del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Campobasso;

- ricorrente -

- contro -

A.A.; B.B., anche quale esercente la potestà parentale sulla minore C.C., ammessi al gratuito patrocinio, elett.te domic. in Roma, via Ferrari 2, presso l'avv. Giorgio Antonini, rappres. e difesi dall'avv. Bambina Daniela Mammarella, per procura speciale in atti;

- controricorrenti D.D. - intimato -

avverso la sentenza n. 1/22 della Corte d'appello di Campobasso, pubblicata il 24.02.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8.02.2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 30.1.2020, A.A. e la coniuge B.B. adivano il Tribunale per i minorenni di Campobasso, chiedendo la pronuncia di adozione ex art. 44, lett. b), l. n. 184/83, da parte del A.A., della minore C.C., nata il 25.7.13, figlia di D.D. e della predetta B.B., nata fuori del matrimonio, sul presupposto che il Tribunale per i minorenni di Campobasso, con decreto del 3.10.19, aveva dichiarato lo stesso D.D. decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Al riguardo, i ricorrenti esponevano che: la convivenza tra i genitori naturali della minore era durata fino al 7.4.16; con decreto del 23.8.16 il Tribunale di Larino aveva disposto l'affido congiunto della minore con collocamento presso la madre; il padre - il quale viveva di fatto in luogo diverso da Termoli - si era sempre sottratto all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e non aveva mai esercitato il diritto di visita; il 10.3.17, i ricorrenti avevano contratto matrimonio; in data (Omissis) dall'unione era nato altro figlio; l'adozione realizzava il preminente interesse della

minore, in quanto quest'ultima non aveva avuto mai rapporti con il padre biologico, riconoscendo e trattando come padre il A.A.

Con sentenza del 23.4.21, il Tribunale per i minorenni, a seguito dell'ascolto dell'adottante, del coniuge (nonché genitrice dell'adottanda), dell'adottanda e del genitore D.D., su conforme parere del Pubblico Ministero, dichiarava farsi luogo all'adozione della minore da parte dell'istante, osservando che: la B.B., quale unico genitore esercente la responsabilità parentale sulla minore, aveva espresso il consenso per conto della stessa minore, e in proprio quale genitrice; il padre biologico si era opposto alla domanda d'adozione e aveva successivamente proposto ricorso per la reintegra nella responsabilità genitoriale che, tuttavia, non determinava alcun rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del procedimento di adozione.

Con ricorso del 26.5.21, D.D. proponeva appello avverso tale sentenza; si costituivano l'adottante e la madre della minore; il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso concludeva per l'accoglimento del reclamo.

Con sentenza depositata il 24.2.22, la Corte d'Appello sez. minorenni, rigettava l'impugnazione, osservando che: preliminarmente, l'impugnazione era tempestiva, in quanto proposta nei 30 gg. dalla comunicazione della sentenza impugnata; era infondata l'eccezione d'inammissibilità della produzione documentale, considerando la natura del rito camerale, caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme; era altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare dell'appellante, perché genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento; era infondato il primo motivo, afferente la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, per mancata nomina del curatore speciale della minore, per l'omesso accertamento del benessere della stessa, e per la ritenuta pretestuosità del ricorso per la reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto circa la mancata nomina del curatore speciale, veniva richiamata Cass., n. 7137/96 (in tema di manifesta infondatezza della questione d'illegittimità cost. della mancata previsione di tale nomina per la manifestazione del consenso all'adozione richiesto dall'art. 45, c.2, l. n. 184/83 nel caso in cui si profili un potenziale conflitto d'interessi con il legale rappresentante, in assenza di qualsiasi elemento che autorizzi in concreto a ritenere esistente tale conflitto); la sentenza impugnata aveva diffusamente motivato sul preminente interesse della minore, avendo al riguardo il Tribunale valutato il sostanziale disinteresse del genitore naturale, non solo in ordine alle esigenze della minore, ma anche in relazione all'adottata pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (che non risultava impugnata); al contrario, era emerso che l'adottante si era di fatto occupato della minore convivendo nel nucleo familiare costituito con la madre della minore; il fatto che solo dopo successivamente alla domanda d'adozione il D.D. avesse proposto il suddetto ricorso di reintegra non costituiva elemento di per sé valutabile ai fini dell'insussistenza dell'interesse della minore all'adozione; circa l'apprezzamento della vicenda relativa alle lesioni personali di cui lo stesso padre biologico della minore sarebbe stato vittima ad opera del A.A., ciò non rilevava perché fatto non incidente sui rapporti tra lo stesso adottante e la minore. Avverso tale sentenza ha ricorso in cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Campobasso, con tre motivi. Con ordinanza interlocutoria del 4.10.23, la Cassazione ha rimesso la causa sul ruolo per la mancata comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell'udienza camerale. B.B. e A.A. resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Non si è costituito D.D.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 17 e 44, l. n. 184/93, per aver la Corte d'appello dichiarato, confermando la pronuncia di primo grado, di farsi luogo all'adozione della minore da parte di A.A., nell'insussistenza dei presupposti

di legge: le condizioni di abbandono materiale e morale della minore; l'assenso del padre naturale e il concreto interesse della stessa minore.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che il dissenso all'adozione del padre naturale della minore sia stato espresso da parte di genitore ormai decaduto dalla responsabilità genitoriale, come sarebbe desumibile dalla parte di motivazione della sentenza impugnata in cui è scritto che il decreto che aveva disposto la decadenza di D.D. presentava carattere decisorio e di definitività, mentre "al momento della pronuncia dell'adozione tale provvedimento era dunque definitivo, in mancanza di tempestiva impugnazione.", "per cui si deve ritenere che il Tribunale abbia correttamente motivato circa il fatto che il rifiuto di cui all'art. 46 sia stato espresso da genitore non esercente la responsabilità genitoriale, rebus sic stantibus."

Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa attività istruttoria, ex artt. 17 e 57, l. n. 184/83, nonché la violazione degli artt. 46 l. n. 184, 78 c.p.c., 8, 10, Convenzione Strasburgo, in ordine alla mancata nomina del curatore speciale della minore, ed all'omessa audizione del padre biologico. In particolare, il Pubblico Ministero assume che la nomina del curatore speciale era necessitata dal conflitto d'interessi tra la madre della minore e quest'ultima, poiché la Corte d'appello avrebbe ommesso di esporre le ragioni sottese al reale interesse della minore all'adozione, con la conseguente caducazione del diritto alla bigenitorialità, omettendo peraltro i dovuti accertamenti, omissione ancora più attuale alla luce della recente dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 55 l. n.

184/83 sull'esclusione del rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante (v. Corte Cost., n. 79/2022).

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione riguardo sia al concreto interesse della minore all'adozione in questione, sia alle ragioni per le quali il rifiuto di assenso del genitore decaduto dalla potestà genitoriale è stato considerato contrario all'interesse dell'adottanda rispetto al suo diritto alla bigenitorialità.

Il primo motivo è infondato. Invero, il Pubblico Ministero ricorrente deduce ed esplicita la questione del dissenso del genitore decaduto dalla capacità genitoriale che, di per sé, non può precludere l'adozione in questione, avendo al riguardo la Corte d'appello chiaramente affermato che il rifiuto del genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, come nel caso in esame, può essere superato se il Tribunale per i minorenni lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse della minore.

Nella specie, è stato correttamente applicato l'art. 46 l. n. 184/84, secondo il cui disposto: "Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo". Al riguardo, va osservato che, anche ove non fosse stata rilevata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, in tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del "partner" solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato "partner" e minore (Cass., SU, n. 38162/22; pronuncia che, sebbene relativa alla fattispecie di cui alla lett. d del citato art. 44 può essere estesa anche alle altre fattispecie di adozione in casi particolari, stante l'*eadem ratio*).

Ne consegue che il dissenso del padre naturale dell'adottando non può essere configurato quale esercizio di un diritto potestativo insindacabile ma deve essere subordinato alla concreta verifica della sua conformità al superiore interesse

del minore adottando; nella specie, come detto, il dissenso in questione è stato reputato non conforme al superiore interesse della minore con argomentazioni esaurienti e pertinenti, insindacabili in questa sede.

Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti infondati.

Anzitutto, non ricorrono nella specie i presupposti della nomina del curatore speciale della minore adottanda. Al riguardo, va premesso che il ricorrente non censura adeguatamente il provvedimento impugnato, richiamando impropriamente la giurisprudenza formatasi sull'adozione legittimante.

Invero, nel procedimento di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, non è configurabile un conflitto di interessi "in re ipsa", anche solo potenziale, tra il minore adottando ed il genitore-legale rappresentante, che imponga la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., dovendo, anzi, individuarsi nella necessità dell'assenso del genitore dell'adottando, di cui all'art. 46 della legge citata, un indice normativo contrario all'ipotizzabilità astratta di un tale conflitto, che, invece, va accertato in concreto da parte del giudice di merito. Tale peculiare istituto, infatti, mira a dare riconoscimento giuridico, previo accertamento della corrispondenza della scelta all'interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con quest'ultimo e caratterizzate dall'adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali, in quanto inteso a consolidare, ricorrendone le condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggano situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato (Cass., n. 12962/16).

Nel caso concreto, il Tribunale e la Corte d'appello hanno, di fatto, escluso un conflitto d'interessi tra la madre dell'adottanda minore e quest'ultima, sul presupposto che l'adozione è stata ritenuta conforme al preminente interesse della stessa minore, mentre il Pubblico Ministero ricorrente adduce che tale conflitto sia immanente nella fattispecie, ma esso, invece, va verificato in concreto alla stregua della richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, la Corte territoriale ha accertato che l'adozione risponde al preminente interesse della minore, anche in ragione della complessiva condotta del padre naturale improntata ad un sostanziale disinteresse, non solo rispetto alle esigenze della figlia, ma anche in relazione alla pronuncia, nei suoi confronti, di decadenza dalla responsabilità genitoriale (che non risulta sia stato impugnato dallo stesso D.D.); al contrario, era invece emerso che l'adottante si era di fatto occupato continuativamente della minore convivendo nel nucleo familiare costituito con la madre.

Il fatto, poi, che successivamente alla domanda d'adozione D.D. abbia proposto il suddetto ricorso di reintegra non è elemento di per sé valutabile ai fini dell'insussistenza dell'interesse della minore all'adozione; né il rilievo del ricorrente circa i regolari pagamenti effettuati dal padre biologico degli assegni di mantenimento della figlia costituisce idonea censura della sentenza impugnata, attese le plurime rationes su cui è fondata la pronuncia che si sottraggono alle censure formulate.

Né è fondata la doglianza afferente alla mancata audizione in appello del D.D.

Va osservato che, a norma dell'art. 57, c.1, l. n. 184, il Tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

Ora, la previsione contenuta nell'art. 57 fa parte degli adempimenti istruttori e non di quelli volti alla costituzione del contraddittorio; inoltre la decadenza non impugnata dalla responsabilità genitoriale porta ad escludere che il padre biologico al momento dell'istruzione e della decisione, ovvero in entrambi i gradi di giudizio, fosse titolare della legale rappresentanza della minore, come richiesto dall'art. 56 l. n. 184 del 1983. Infine deve rilevarsi che l'eccezione di nullità non è stata prospettata nei gradi di merito.

Al riguardo, non configurando l'ipotesi di nullità prospettata, un difetto inerente all'integrità del contraddittorio, pienamente garantito con la qualità di parte assicurata al padre biologico, se ne deve rilevare anche l'inammissibilità per novità.

Infine, è inammissibile la critica relativa al vizio motivazionale.

Come detto, e emerso, ed è stato accertato dai giudici di merito, che l'adottante si era occupato continuativamente della minore all'interno del nucleo familiare creato con la madre di quest'ultima; né il richiamo al principio della bigenitorialità merita particolare approfondimento atteso l'accertamento sulle gravi carenze genitoriali del padre biologico.

Circa le spese del giudizio, va osservato che l'ufficio del pubblico ministero, così come non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, non può neppure essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori (Cass., SU, n. 5165/04; n. 19711/15; n. 35513/21).

Né sussistono i presupposti per il versamento, a carico della Procura ricorrente, da considerare soccombente, del doppio del contributo unificato, ex art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto soccombente, trattandosi di organo equiparabile, ai fini fiscali in questione, ad "altra amministrazione pubblica" diversa dall'amministrazione dello Stato, ammessa, da specifiche norme di legge, alla detta prenotazione in forza dell'estensione operata dall'art. 3, lett. q), del citato decreto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso nella camera di consiglio in data 8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2024.